



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della L.R. n. 9/2021;
- VISTA l'istanza del 14/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 14/10/2015 al n. 134550, con la quale la Sig.ra Pantano Maria Gabriella, nata a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 24/10/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45903 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive e, tra gli altri, alla Sig.ra Pantano Maria Gabriella, che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015, e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che, tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 22191 del 12/05/2021, del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dalla quale si evince che la sopra citata dipendente risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della L.R. n. 9/2021, fino al 30/06/2021;
- VISTA la nota prot. n. 60837 del 15/06/2021, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/07/2021;
- VISTO il Decreto n. 311 del 28/05/1987, registrato alla corte dei Conti il 11/07/1987, reg. 18, fgl. 40, con il quale la Sig.ra Pantano Maria Gabriella, è stata inquadrata, ai sensi

della L.R. 39/85, nel ruolo del personale dell'Amministrazione Regionale con la qualifica di "Assistente Amministrativo" con decorrenza giuridica ed economica 31/05/1986;

VISTO il Decreto n. 6560 del 18/11/1996, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 9338 il 31/12/1996, con il quale alla Sig.ra Pantano Maria Gabriella è stato riconosciuto utile ai fini di quiescenza, senza onere di riscatto, il servizio pre ruolo pari ad anni 04 mesi 03 e giorni 00;

VISTO il Decreto n. 306045 del 06/09/2011, vistato alla Ragioneria Centrale il 21/09/2011 al n. 3433, con il quale alla dipendente è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza del periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della L.R. 8/81, pari ad anni 00 mesi 06 e giorni 00;

VISTO il Decreto n.648 del 21/01/2004 vistato alla Ragioneria Centrale il 05/02/2004 al n. 50, con il quale la Sig.ra Pantano Maria Gabriella, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocata nella categoria "D 4" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 30/06/2021, la Sig.ra Pantano Maria Gabriella vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 03 e giorni 07 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 30/06/2021	35	1	1
Decreto n.6560 del 18/11/1996	4	3	0
Decreto N. 306045 del 06/09/2011	0	6	0
TOTALE	39	10	1

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *"I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021"* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/07/2021 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Pantano Maria Gabriella, nata a XXXXX il XXXXX, categoria "D", e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della L.R. 9/2021.

Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

Art. 3

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 25/06/2021

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

Visto si pubblici – F.to
Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia

originale agli atti d'Ufficio